

ATTO N. DD 6167

DEL 24/11/2021

Rep. di struttura DD-TA0 N. 344

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

### DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

**OGGETTO:** IMPIANTO DI PRODUZIONE DI BIOMETANO ATTRAVERSO DIGESTIONE ANAEROBICA DELLA FRAZIONE ORGANICA DEL RIFIUTO SOLIDO URBANO O FORSU E CONTESTUALE PRODUZIONE DI COMPOST DI QUALITÀ  
COMUNE: CALUSO  
PROPONENTE: CALUSO BIOMETANO S.A. A R.L.  
PROCEDURA: ISTRUTTORIA INTERDISCIPLINARE AI SENSI DELL'ART. 27 BIS DEL D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER LA FASE DI VALUTAZIONE (ART. 12 DELLA L.R. 40/1998 E S.M.I. ED ART. 23 DEL D. LGS. 152/2006 E S.M.I.), PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA (ART. 12 DEL D.LGS 387/2003 E S.M.I.) E PER IL RILASCIO DELL'AIA (ART. 29 QUATER DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.)  
GIUDIZIO NEGATIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE  
CHIUSURA DELLA PROCEDURA INTERDISCIPLINARE EX ART. 27 BIS ED ARCHIVIAZIONE DELLE PRATICHE

#### Premesso che:

In data 24/04/2020 la Società Caluso Biometano s.a. a r.l. (di seguito denominata Proponente) - con sede legale in Via Don Carlo Gnocchi n. 5 a Bovolone (VR) e P. IVA 04586790232 - ha presentato istanza di avvio della fase di valutazione al fine di ottenere il giudizio di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 12 della l.r. 40/98 e dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente al progetto denominato *“Impianto di produzione di biometano attraverso digestione anaerobica della frazione organica del rifiuto solido urbano o FORSU e contestuale produzione di compost di qualità”* da realizzarsi in comune di Caluso (TO).

Il progetto presentato rientra nella seguente categoria progettuale individuata al punto n. 32 ter dell'Allegato B2 della l.r. 40/98 e s.m.i.:

- *“impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*

Sempre in data 24/04/2021, per il medesimo progetto, è stata presentata contestualmente:

- istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. (*biomasse, gas residuati dai processi di depurazione e biogas*);

- istanza di Autorizzazione Integrata ambientale (A.I.A) ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; Il progetto rientra nella seguente voce dell'allegato I Punto 5 "Gestione Rifiuti" dell'Allegato VIII alla parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.): 5.3 "b) *Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza: a) trattamento biologico*".

Il D. Lgs. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE", così come modificato dalla Legge 11 agosto 2014 n.116 di conversione del decreto legge 91/2014 "DL competitività", stabilisce che per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di biometano, incluse le opere e le infrastrutture connesse, si applicano le procedure di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs 387/2003. Tale autorizzazione include, ai sensi del D.M. 10/9/2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", l'Autorizzazione Integrata Ambientale prevista dal titolo III bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e tutti gli altri atti autorizzativi ad essa correlati.

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" l'istruttoria è stata sospesa d'ufficio con il differimento di tutti i termini ad essa correlati. I tempi di sospensione e di differimento dei termini sono stati quelli indicati al comma 1 dell'articolo 103 "Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020" del citato Decreto Legge così come successivamente modificato dall'art. 37 comma 1, "Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, è prorogato al 15 maggio 2020" del DL 8 aprile 2020 n. 23 "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali".

La compiuta istruttoria tecnico-amministrativa delle due procedure, nonché di tutti gli ulteriori titoli abilitativi necessari alla realizzazione ed all'esercizio dell'opera, è stata coordinata nell'ambito della procedura interdisciplinare di cui all'art.27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

L'istruttoria è stata condotta dall'Organo Tecnico per la VIA, istituito con D.G.P. n. 63-65326 del 14/04/1999.

L'istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico e della Conferenza di Servizi.

Con nota prot. n. 37634 del 01/06/2020 si richiedeva, ai sensi dell'art. 27 bis comma 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, a verificare, ciascuno per gli aspetti di rispettiva competenza, esclusivamente ai fini dell'avvio della procedura, la completezza e l'adeguatezza della documentazione trasmessa dal proponente e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino.

A seguito dei pareri pervenuti, con nota prot. n. 46623 del 07/07/2020 si richiedeva assegnando un termine di

30 giorni, ai sensi del comma 3 dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., di integrare ai fini dell'avvio della procedura la documentazione presentata in data 24/04/2020.

La documentazione integrativa veniva trasmessa in data 07/08/2020.

In data 12/08/2020, con pubblicazione sul sito web della Città Metropolitana di Torino dell'avviso di cui all'art. 23 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., è stato dato avvio all'istruttoria interdisciplinare ex art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Nei termini previsti, ovvero 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 23 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sono pervenute le seguenti osservazioni da parte del pubblico ai sensi dell'articolo 14 lettera b) della l.r. 40/98 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 27 bis comma 4 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

- Franco Giovannini in data 08/10/2020;
- Marco Monti in data 10/10/2020;
- Andrea Monti in data 10/10/2020;
- Renato Cambursano in data 10/10/2020;
- Pro Boschetto aps in data 10/10/2020;
- Luca Barbieri in data 11/10/2020;
- Laura Garanzini in data 11/10/2020;
- Comitato Io mi Rifiuto in data 11/10/2020;
- Legambiente Basso Canavese in data 09/10/2020;
- Bruno Cambursano in data 12/10/2020;
- Bruno Cambursano/Francesca Guarino/Claudia Cambursano/Laura Cambursano/Sonia Cambursano in data 12/10/2020;
- Paolo Zandarin/Margherita Rosso in data 11/10/2020;
- Associazione Pro Mandria in data 12/10/2020;
- Cittadini Vari in data 12/10/2020;
- CARP Novara in data 03/10/2020;
- Codiretti Torino in data 24/08/2020;
- Fabrizio Matassoni in data 21/08/2020.

Gli elementi forniti con le osservazioni sono stati debitamente presi in considerazione ed oggetto di approfondimento nell'ambito dell'istruttoria svolta.

Al fine di una disamina tecnica del progetto finalizzata a verificare la necessità di richiedere al proponente integrazioni di cui al comma 5 dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. necessarie al completamento dell'istruttoria, con nota prot. n. 56629 del 13/08/2020 è stata indetta la conferenza dei servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della L. 241/90 e s.m.i., assegnando un termine di 60 giorni per la presentazione dei pareri di competenza.

In relazione alle problematiche ambientali-tecnico-progettuali-gestionali emerse in sede istruttoria durante la prima riunione dell'Organo Tecnico per la VIA (effettuata mediante videoconferenza in data 07/10/2020), dalle osservazioni del pubblico e dai pareri pervenuti da parte dei soggetti interessati, con nota prot. n. 82177 del 11/11/2020, e successivo addendum con nota prot. n. 90099 del 01/12/2020, ai sensi del comma 5 dell'art. 27 bis, sono state richieste integrazioni alla documentazione fornita in allegato alle istanze

presentate in data 24/04/2020 assegnando un termine di 30 giorni per la presentazione delle stesse.

In data 03/12/2020 il Proponente richiedeva una proroga di 150 giorni per la presentazione della documentazione integrativa richiesta. Con nota prot. n. 92280 del 09/12/2020 è stata concessa, ai sensi dell'art. 27 bis comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la proroga richiesta.

La documentazione integrativa richiesta è stata trasmessa da parte del proponente in data 10/05/2021.

In data 01/07/2021 si è svolta in forma simultanea ed in modalità sincrona mediante videoconferenza la prima seduta della conferenza dei servizi decisoria ex art. 27 bis comma 7 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.. per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto. Precedentemente in data 22/06/2021 si era svolta sempre mediante videoconferenza la seconda riunione del gruppo di lavoro dell'Organo Tecnico per la VIA.

A seguito di quanto emerso nel corso di suddetta conferenza dei Servizi, con nota prot. n. 71409 del 05/07/2021 è stata trasmessa ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i. "*Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento delle istanze*" assegnando al proponente termine di legge pari a dieci giorni al fine di consentirgli l'esercizio del diritto di presentare proprie osservazioni.

In data 08/07/2021 il Proponente, al fine di dare un compiuto riscontro alla comunicazione di motivi ostativi, chiedeva una copia dei pareri citati nella suddetta comunicazione che, per mero errore materiale, non erano stati allegati alla PEC di trasmissione.

Con nota prot. n. 76345 del 16/07/2021 si trasmetteva quanto richiesto precisando, al contempo, che la decorrenza dei termini di dieci giorni assegnati è da intendersi dal ricevimento di detta nota.

Il proponente ha trasmesso le proprie osservazioni in data 15/07/2021, con aggiornamento in data 26/07/2021, senza apportare tuttavia alcun elemento di novità rispetto a quanto valutato.

#### **Rilevato che:**

##### Localizzazione

L'area oggetto dell'intervento si trova nel Comune di Caluso lungo la SP n. 181.

Allo stato attuale l'area, con una superficie catastale di circa 36.000 mq, è in parte libera ed adibita ad uso agricolo (Foglio n. 135, mappali 7, 47, 57, 60, 61), ed in parte di tipo produttivo (Foglio n. 136, mappale 12 - parte) occupata da due fabbricati industriali esistenti non utilizzati e da un rudere. Il progetto prevede la ristrutturazione e la modifica del fabbricato esistente localizzato a sud dell'area stessa, la demolizione del rudere e del secondo fabbricato.

Nella stessa area produttiva è presente, confinante a sud con l'area oggetto dell'intervento, un'attività legittimamente insediata di recupero rifiuti non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione.

L'area oggetto dell'intervento è caratterizzata da una vocazione prevalentemente agricola del territorio; nel raggio di 500 m dal confine dell'impianto si registra la presenza di numerose abitazioni, fundamentalmente cascine anche storiche e costituite da più unità immobiliari di civile abitazione annesse:

- Cascina detta del "Biondo" e gruppo di civili abitazioni (Chivasso) a 125 m circa in direzione SE;



## Città metropolitana di Torino

- Cascina detta “del Tuono” (Mazze) a 255 m circa in direzione N;
- Cascina “ Luisina” (Mazze) a 350 m circa in direzione NE;
- Cascina della “Strafranca” (Caluso) a 500 m circa in direzione SO;
- civile abitazione (Mazzè) a 500 m circa in direzione N.

Si rileva inoltre nell’area vasta la presenza di:

- Cascina “ Nuova” o “Grangie Nove” (Caluso) a 600 m circa in direzione N;
- Civile abitazione (Chivasso) a 700 m circa in direzione S;
- Cascine Violina e Rapella (Chivasso) a 800 m circa in direzione SSE;
- Cascina “Giletta” e “Giletta Nuova” (Mazze), dove è prevista l’apertura di una “Fattoria didattica”, a 860 m circa in direzione E;
- Frazione Mandria (Chivasso), a circa 980 m in direzione SE, centro Storico ACS3 del vigente PRGC oltre che bene rilevante di interesse storico artistico e sottoposto a tutela ai sensi del D.Llg.42/2004 (ex L. 1089/39 – ex D.Lgs. 490/99) come riportato da apposito specifico decreto ministeriale di Vincolo D.M. 31/12/1997; appena fuori dalla frazione Mandria presenza dell’agriasilo “La Piemontesina”;
- Frazione Campagna (Chivasso) a circa 980 m in direzione S;
- Frazione Boschetto (Chivasso) a circa 1500 m in direzione SO;
- Frazione Carolina (Caluso) a circa 1500 m in direzione NO.

### Principali caratteristiche del progetto

Il progetto presentato prevede la realizzazione di uno stabilimento per la produzione di biometano destinato all’autotrazione, a seguito di un processo di purificazione (deumidificazione e desolforazione con bioscrubber,) ed upgrading a secco su membrane eseguito da un sistema ad adsorbimento su zeoliti, del biogas derivante da digestione anaerobica, di tipo wet in condizioni di termofilia, di biomasse (Il D.lgs. 387/2003 e s.m.i. all’articolo 2 definisce come biomasse “*la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani*”).

Il flusso di biometano è liquefatto, ottenendo così biometano sottoforma di GNL (Gas Naturale Liquido), stoccato in attesa di essere caricato su autobotti da inviare presso i distributori stradali di carburante.

È previsto in particolare l’utilizzo della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) contraddistinti dai codici EER 200108 “*rifiuti biodegradabili di cucine e mense*”, 200302 “*rifiuti dei mercati e* 200201 “*rifiuti biodegradabili*”. Sono contemplati due codici EER (190604 e 190606) relativi al digestato da impiegarsi all’avvio dell’impianto.

Per la fase solida del digestato derivante dal processo di digestione anaerobica, miscelato con biomasse lignocellosiche usate come strutturante, è previsto un processo aerobico di compostaggio in biocelle al fine della produzione di compost di qualità ai sensi del D.Lgs 75/2010.

La frazione liquida del digestato, sarà invece trattata attraverso un sistema depurativo biologico con funzionamento in continuo di tipo MBR, seguito da un trattamento terziario costituito da membrane di nanofiltrazione e osmosi inversa.

### Potenzialità

Il quantitativo annuo complessivo di FORSU da conferire alla digestione anaerobica è pari a 55.000 t/anno.

Per le biomasse lignocellulosiche da usare come strutturante è previsto un quantitativo annuo massimo pari a 20.000 t/anno.

È prevista una produzione media, variabile comunque in funzione delle caratteristiche merceologiche del rifiuto, pari a 883 Nm<sup>3</sup>/h di biogas e per il biometano pari a 567 Sm<sup>3</sup>/h; la produzione attesa di bioGNL a seguito della liquefazione del biometano si attesta su 873 l/h corrispondente a 393kg/h.

Si prevede una produzione di compost di qualità prodotto pari a circa 32.449 t/anno.

**Considerato che:**

Come già indicato, in relazione alle problematiche ambientali-tecnico-progettuali-gestionali emerse in sede istruttoria, con nota prot. n. 82177 del 11/11/2020, e successivo addendum con nota prot. n. 90099 del 01/12/2020, è stata formulata al proponente una richiesta di integrazioni al fine di arrivare ad avere un quadro sufficientemente dettagliato per le valutazioni di competenza.

Già in tale sede, considerate le criticità rilevate, veniva evidenziato che *“È in ogni caso doveroso segnalare che già allo stato attuale si evidenziano, anche sulla base dei primi approfondimenti effettuati, nonché dei contributi pervenuti dai soggetti istituzionali coinvolti, elementi di rilevante criticità in ordine alla compatibilità ambientale dell'opera, come di seguito descritti”*.

Anche a seguito della presentazione delle integrazioni e, successivamente, delle osservazioni alla comunicazione di motivi ostativi, continuano a persistere rilevanti elementi di criticità in ordine alla compatibilità ambientale dell'opera con particolare riferimento alla qualità dell'aria, alla gestione dei reflui industriali nonché aspetti legati alla tutela e salvaguardia della sicurezza stradale.

Al di là dei singoli aspetti di dettaglio, di tipo progettuale e gestionale, la valutazione ambientale complessiva del progetto proposto è una valutazione sito-specifica che non può prescindere dal contesto e dalla situazione dell'area in cui il progetto andrebbe ad inserirsi, e dunque non è possibile disgiungere l'intervento previsto dalla situazione attuale del sito data dall'assetto del territorio.

La valutazione di impatto ambientale infatti, come espressamente previsto dalla complessa normativa di settore e confermato dalla giurisprudenza prevalente, non si sostanzia in una mera verifica di natura tecnica circa la astratta compatibilità ambientale dell'opera, ma esercita una vera e propria funzione di indirizzo con particolare riferimento al corretto uso del territorio, attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei contrapposti interessi, pubblici e privati, che su di esso insistono.

Non è inoltre possibile considerare separatamente la valutazione ambientale propria della VIA da una verifica delle condizioni di autorizzabilità del progetto stesso. Anche a seguito della presentazione delle integrazioni e, successivamente, delle osservazioni alla comunicazione di motivi ostativi, si rileva la mancanza di elementi che sono condizione necessaria e vincolante ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica e, di conseguenza, per la conclusione positiva della procedura ex art. 27 bis.

Si tratta di elementi che non possono essere differiti ad una fase successiva attraverso l'individuazione di specifiche prescrizioni, essendo la conferenza dei servizi decisoria la sede deputata per l'esame contestuale



Città metropolitana di Torino

degli interessi coinvolti e la sede dove acquisire tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera.

#### Qualità dell'aria

Una delle principali criticità ambientali, legata ad impianti di questa tipologia, è il possibile impatto odorigeno sul territorio e sui ricettori più prossimi. Occorre pertanto che le valutazioni e gli studi a supporto del processo di autorizzazione siano condotti con grande attenzione per cercare di limitare, per quanto possibile, i margini di incertezza intrinseci delle valutazioni modellistiche previsionali.

Lo studio inizialmente presentato dal Proponente (PD.9 Valutazione previsionale sulla qualità dell'aria datato 04/03/2020), non rispettando le indicazioni definite nella parte V - *Requisiti degli studi di impatto olfattivo mediante simulazione modellistica meteo dispersiva* - della Deliberazione della Giunta Regionale 9 gennaio 2017, n. 13-4554 "L.R. 43/2000 - *Linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività ad impatto odorigeno*", non risultava adeguato ai fini di una corretta valutazione.

In sede di richiesta integrazioni si era dunque richiesto di presentare uno studio di impatto olfattivo aggiornato secondo le indicazioni della sopra citata deliberazione.

In particolare la Direzione Risorse idriche e tutela dell'atmosfera - Ufficio controllo della qualità dell'aria con nota prot. n. 72746 del 15/10/2020 sottolineava i seguenti aspetti:

- porre estrema attenzione alla valutazione di tutte le possibili sorgenti di odori (biofiltri, platee di stoccaggio, cumuli, off-gas...) e alla definizione dei termini di sorgente riportandone le caratteristiche emissive (rif. punto 4. Dati di emissione della parte V della citata D.G.R.);
- utilizzare dati coerenti con la documentazione progettuale nella definizione delle sorgenti; in caso di stime o di utilizzo di dati relativi ad impianti analoghi riportare la metodologia di stima e l'origine dei dati;
- in coerenza con quanto richiesto per impianti analoghi presentare uno "*scenario peggiorativo*" prevedendo che le emissioni dei biofiltri siano poste ad una concentrazione di odore pari a 1000 ouE/m<sup>3</sup>. Tale valore è stato individuato come livello di emissione massimo associato alla BAT (BATAEL) per le emissioni convogliate nell'atmosfera di odori, risultanti dal trattamento biologico dei rifiuti (Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili – BAT - per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio). La valutazione delle immissioni odorigene in "*condizioni peggiorative*", che non si possono escludere nel corso della vita operativa dell'impianto, consente di valutare i possibili impatti in condizioni di non ottimale funzionamento degli impianti di trattamento degli effluenti.

Arpa Piemonte con nota prot. n. 88779 del 02/11/2020, sottolineando anch'essa la necessità di una simulazione che contempli tutte le sorgenti di odore presenti ed uno scenario in "*condizioni peggiorative*" con emissione dai biofiltri pari a 1000 ouE/m<sup>3</sup> per una valutazione di maggiore cautela, evidenziava gli ulteriori aspetti necessari per l'aggiornamento dello studio:

- utilizzare un codice software coerente con le indicazioni della norma regionale;
- indicare chiaramente le modalità di trattazione delle sorgenti (in particolare quelle di odore) ai fini della modellizzazione;
- prendere in considerazione anche gli altri ricettori sensibili presenti nell'area di calcolo, ampliando il buffer attuale avente raggio di 1 km e descrivere chiaramente le caratteristiche della simulazione (es.

- risoluzione orizzontale, dati orografici e di uso del suolo);
- elaborare le rose del vento e calcolare la percentuale di calme di vento relative ai dati usati, nonché esplicitare la modalità di trattazione delle condizioni di calma di vento da parte del modello; esprimere i risultati delle simulazioni modellistiche come 98° percentile delle concentrazioni di picco orarie;
  - realizzare le mappe di ricaduta utilizzando scale cromatiche che permettano di distinguere agevolmente le aree impattate; inoltre, nell'espressione delle mappe del 98° percentile delle concentrazioni di picco di odore, riportare chiaramente le isolinee che permettono di definire i limiti di 1, 3 e 5 ouE/m<sup>3</sup> previsti dalla linea guida piemontese; il dominio deve avere estensione tale da includere completamente l'isolinea corrispondente a 1 ouE/m<sup>3</sup> del 98° percentile delle concentrazioni di picco di odore.

In relazione al documento “PD9 Valutazione previsionale sulla qualità dell'aria REV 01 datato 05/04/2021”, presentato con le integrazioni, la Direzione risorse idriche e tutela dell'atmosfera - Ufficio controllo della qualità dell'aria con nota prot. n. 69297 del 28/06/2021 esprimeva le seguenti considerazioni:

*“Analizzando la rosa dei valori di direzione di provenienza e della velocità del vento, utilizzati per la ricostruzione meteorologica, si osserva una forte incidenza del vento proveniente da est. Le mappe di ricaduta non sembrano però essere condizionate da questo regime anemologico. Sarebbe pertanto necessario verificare la correttezza dei dati utilizzati e confermare l'attendibilità delle mappe di ricaduta.*

*Si rimanda al parere tecnico di Arpa Piemonte ogni ulteriore valutazione in relazione al modello di dispersione utilizzato, ai suoi settaggi e alla trattazione delle sorgenti emissive per le quali non è esplicitato se siano trattate come sorgenti areali attive o passive e se siano state adottate delle modulazioni temporali delle emissioni.*

*Relativamente alla valutazione della significatività delle sorgenti odorigene lo studio individua esclusivamente i biofiltri come sorgenti significative. Si ritiene che si sarebbe dovuto approfondire le motivazioni per le quali le altre sorgenti non sono state prese in considerazione. Manca, per ognuna di esse, una stima/valutazione più circostanziata del flusso emissivo di odore, in particolare per quanto riguarda le trincee di stoccaggio e l'off-gas prodotto dall'impianto di upgrading del biogas. Per quest'ultimo, se a disposizione del proponente o per tramite del costruttore dell'impianto di upgrading del biogas, sarebbe stato utile poter valutare i risultati di analisi olfattometriche condotte su impianti analoghi.*

*I risultati della simulazione odorigena dello scenario con emissione dei biofiltri a 300 OUE/m<sup>3</sup> evidenziano che il recettore R1 presenta un valore dell'indicatore 98° percentile delle concentrazioni orarie di picco è pari a 3,09 ouE/m<sup>3</sup>. Nello scenario “peggiorativo” con emissione dei biofiltri pari a 1.000 ouE/m<sup>3</sup> il recettore R1 presenta un valore dell'indicatore 98° percentile delle concentrazioni orarie di picco è pari a 10,30 ouE/m<sup>3</sup>, superiore al valore di 5 ouE/m<sup>3</sup> che la CMT normalmente utilizza come soglia per la valutazione dell'intensità dell'impatto odorigeno di un impianto.*

*Considerando le perplessità precedentemente espresse su alcuni aspetti dello studio modellistico, che portano inevitabilmente ad una maggiore cautela nella valutazione dei risultati, e i risultati relativi allo scenario “peggiorativo”, non si può escludere che nel corso della vita operativa dell'impianto si generino fenomeni di molestie olfattive che, seppur limitati nel tempo e nello spazio, possano interessare i recettori più prossimi.*

*L'impatto olfattivo deve pertanto essere considerato come un aspetto critico non completamente risolto*

*dall'attuale livello di progettazione.”*

Sempre in relazione al documento “PD9 Valutazione previsionale sulla qualità dell'aria REV 01 datato 05/04/2021” presentato con le integrazioni, ARPA Piemonte con nota prot. n. 64176 del 14/07/2021 esprimeva le seguenti considerazioni:

*“Aspetti odorigeni*

*Dal punto di vista della caratterizzazione delle sorgenti emissive, la simulazione modellistica considera in input solamente i due biofiltri, prevedendo uno scenario a 300 ou/m<sup>3</sup> ed uno a 1000 ou/m<sup>3</sup>, mentre per le altre sorgenti potenzialmente odorigene elencate nel documento (torcia di sicurezza, offgas da upgrading, caldaia a metano di rete, cogeneratore a metano di rete), non fornisce elementi che ne giustifichino l'esclusione dallo studio modellistico.*

*In particolare, per quanto riguarda l'effetto emissivo dell'offgas, lo studio non fornisce i dati per stimare il carico odorigeno di questa sorgente, né in termini di concentrazione di odore, né in termini di composizione chimica. Le informazioni riportate in tabella 10 di pag. 19 non offrono infatti un quadro indicativo della composizione dell'offgas: per quanto riguarda le sostanze odorigene che potrebbero essere contenute in questa matrice (composti solforati, composti idrocarburici, composti ossigenati, composti aromatici ed azotati, ecc) non è stata eseguita la caratterizzazione chimica richiesta nell'ottobre 2020 e lo studio indica solo che sono assenti NH<sub>3</sub> ed H<sub>2</sub>S, senza dare un riferimento numerico in termini di concentrazione.*

*La simulazione dei soli biofiltri non offre pertanto una rappresentazione cautelativa della ricaduta delle emissioni odorigene dell'impianto, in quanto non contempla tutte le sorgenti emissive convogliate (non sono valutati i camini di emissione dell'offgas, della torcia di emergenza e delle caldaie), quelle sotto soglia elencate in tabella 12 a pag. 24 (trincea di messa in riserva del verde, trincea di stoccaggio del compost finito, trincea di stoccaggio del compost fuori specifica, per le quali sono in parte stati reperiti valori di concentrazione di odore – 414 ou/m<sup>3</sup>), oltre a quelle diffuse e fuggitive che non è possibile rappresentare con un modello. In relazione alle sorgenti sotto soglia, sarebbe stato opportuno inserirle nella simulazione, opzione prevista dalla stessa DGR 13-4554/2017 “L.R. 43/2000 - Linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività ad impatto odorigeno, secondo la quale “Per descrivere lo scenario emissivo da impiegare nelle simulazioni per la stima dell'impatto olfattivo devono essere considerate tutte le emissioni dell'impianto oggetto dello studio (convogliate, diffuse o fuggitive) per le quali la portata di odore OER sia maggiore di 500 ouE/s, ad eccezione delle sorgenti per le quali, qualunque sia la portata volumetrica emessa, la concentrazione di odore massima risulti inferiore a 80 ouE/m<sup>3</sup>. Eventuali deroghe all'applicazione di tale criterio potranno essere decise dal redattore e/o richieste dall'Autorità competente nel caso in cui il numero di sorgenti sottosoglia sia significativo”.*

*Nonostante la simulazione non preveda in input la totalità delle emissioni dell'impianto, la ricaduta per il recettore R1 è significativa; la tabella 30 di pag. 68, che riporta i valori di 98° percentile delle concentrazioni di picco orarie risultanti dalla simulazione, indica un valore per il recettore R1 pari a 10,30 ou/m<sup>3</sup> per lo scenario emissivo dei biofiltri di 1000 ou/m<sup>3</sup>, quando la DGR 13-4554/2017 indica che per valori di 5 ou/m<sup>3</sup> il 90-95 % della popolazione percepisce l'odore. Lo scenario che prevede l'emissione di un biofiltro a 1000 ou/m<sup>3</sup> è stato preso in esame per rappresentare una situazione di calo dell'efficienza dell'abbattimento dei biofiltri (in quanto è previsto il rispetto del limite di 300 ou/m<sup>3</sup>), rappresenta pertanto una situazione di fisiologica riduzione della resa dei sistemi di abbattimento e non è indicativo di una situazione remota. La Decisione UE 2018/1147 del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del*

Parlamento europeo e del Consiglio prevede infatti per il trattamento biologico dei rifiuti un limite di emissione in atmosfera in termini di concentrazione di odore compreso nell'intervallo 200 - 1000 ou/m<sup>3</sup>.

#### Studio modellistico

Il documento di riferimento utilizzato da Arpa per la valutazione della documentazione integrativa è la D.G.R. 9 gennaio 2017, n. 13-4554 di Regione Piemonte (“L.R. 43/2000 – Linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività ad impatto odorigeno”).

La revisione dello studio soddisfa solo parzialmente le richieste di integrazione inviate da ARPA Piemonte con nota n. 88779 del 02/11/2020. In particolare, si evidenzia quanto segue:

- **Normativa di riferimento**
  - Come richiesto è stata presa in considerazione la DGR 9/1/2017 n. 13-4554 di Regione Piemonte per la realizzazione della simulazione modellistica.
  
- **Caratteristiche della simulazione**
  - E' stato utilizzato, per le simulazioni per gli odori e per gli inquinanti emessi dall'impianto, il codice CALPUFF, ritenuto idoneo alla trattazione di questa tipologia di sorgenti. Il modello, pur essendo tridimensionale, è stato utilizzato al minimo delle sue potenzialità, in modalità più simili a quelle di un modello di tipo gaussiano, con l'utilizzo in input dei dati di una sola stazione meteorologica al suolo.
  - E' stata esplicitata la dimensione del dominio (quadrato di 3 km di lato) e la risoluzione orizzontale (passo della griglia di calcolo pari a 50 m).
  - All'interno del dominio di calcolo è stato considerato un numero maggiore di ricettori rispetto allo studio precedente (si osserva che la didascalica della Figura 8 riporta il riferimento ai buffer usati per individuare i ricettori nello studio precedente).
  - Per quanto riguarda le integrazioni alla meteorologia in input al modello, si evidenziano diverse criticità. Il proponente afferma di avere utilizzato in ingresso al modello i dati della stazione di Caluso per l'anno 2015 e, per la sola umidità, quelli della stazione di Caselle; come richiesto, sono stati elaborati i dati anemologici riportando nella relazione le rose del vento della stazione meteorologica usata nello studio. Tuttavia, da elaborazioni effettuate da quest'Agenzia sui dati di Caluso per il 2015, riportate in Figura 1, si ottengono rose del vento (annuali e stagionali) con direzioni prevalenti piuttosto differenti da quelle riportate nello studio (pag. 29 per la rosa totale e pagine seguenti per le rose stagionali). Non è quindi chiaro quali dati siano stati utilizzati nello studio. Si segnala inoltre che le coordinate della stazione di Caluso, riportate a pagina 27, non risultano coerenti con quelle riportate nello specchietto in testa alla rosa del vento di pagina 29 (che fa riferimento ad una posizione a circa 7 km dalla stazione di Caluso).
  - E' stato esplicitato che il software prevede la trattazione delle calme di vento (valori di intensità del vento inferiori a 0,5 m/s), ma non è stata riportata quale percentuale di dati di vento utilizzati nel modello ricada in tale intervallo.
  
- **Sorgenti emissive**
  - Pur essendo stata effettuata una descrizione più approfondita delle sorgenti con potenziale impatto olfattivo, ai fini della simulazione sono state considerate significative solo le emissioni dei due biofiltri. Nella precedente richiesta di Arpa si chiedeva invece che venissero considerate nella simulazione modellistica tutte le sorgenti di odore presenti nell'impianto; nella D.G.R. 9 gennaio 2017 è previsto che vengano utilizzate nella descrizione degli impatti “tutte le emissioni dell'impianto oggetto dello

*studio (convogliate, diffuse o fuggitive) per le quali la portata di odore OER sia maggiore di 500 ouE/s, ad eccezione delle sorgenti per le quali, qualunque sia la portata volumetrica emessa, la concentrazione di odore massima risulti inferiore a 80 ouE/m<sup>3</sup>” ma si lascia facoltà all’Autorità competente (o all’iniziativa del proponente) chiedere di utilizzare in input al modello, in deroga a quanto sopra descritto, ulteriori sorgenti emissive nel caso in cui quelle sotto soglia siano in numero significativo.*

- *Come richiesto da Arpa, per tenere conto delle indicazioni presenti nella Decisione UE 2018/1147 del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, è stato considerato anche lo scenario con biofiltro ad una concentrazione delle emissioni pari a 1000 ouE/m<sup>3</sup>.*
  - *Il proponente non ha esplicitato la modalità di trattazione, dal punto di vista modellistico, delle sorgenti (areali attive/passive).*
- **Risultati**
- *Per gli odori sono state prodotte le mappe relative al 98° percentile delle concentrazioni di picco orarie per i due scenari con biofiltri a 300 e 1000 ou/m<sup>3</sup> e le tabelle con le relative concentrazioni presso i ricettori. Il ricettore più impattato è R1, con valori del 98° percentile delle concentrazioni di picco orarie pari a 3.09 ouE/m<sup>3</sup> e 10.3 ouE/m<sup>3</sup> rispettivamente per lo scenario a 300 e 1000 ouE/m<sup>3</sup>, seguito dal ricettore R2 con valori di 0.86 e 2.87 ouE/m<sup>3</sup>. Tuttavia, nelle conclusioni sono riportati valori diversi per lo scenario a 300 ou/m<sup>3</sup> (pari a 4.5 ouE/m<sup>3</sup> per R1 e 1.25 ouE/m<sup>3</sup> per R2): non è chiaro a cosa facciano riferimento questi valori.*
- **Conclusioni**
- *Lo studio integrativo presentato è stato realizzato come richiesto secondo i criteri definiti dalla D.G.R. 9 gennaio 2017, n. 13-4554 di Regione Piemonte (“L.R. 43/2000 – Linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività ad impatto odorigeno”). Tuttavia, come riportato nei paragrafi precedenti, permangono notevoli carenze e criticità soprattutto per quanto riguarda l’input dei dati meteorologici: le rose elaborate dal proponente non sono coerenti con quelle relative alla stazione di Caluso per l’anno 2015 ottenute dal dataset di Arpa. Ai fini della modellizzazione, sulla base delle informazioni fornite dalla rosa del vento di Caluso, si attendono ricadute anche su settori (in particolare Sud-SudEst) non compresi fra quelli evidenziati nello studio e, conseguentemente, presso i ricettori R1 ed R2 si possono attendere valori maggiori di quelli stimati nello studio.*
  - *Dal punto di vista dei contributi emissivi, si sottolinea come, nello scenario cautelativo con emissioni al biofiltro pari a 1000 ouE/m<sup>3</sup> le concentrazioni attese al ricettore R1 risultino significative (98° percentile delle concentrazioni di picco di odore pari a 10.3 OUE/m<sup>3</sup>), pur senza considerare i contributi delle ulteriori sorgenti odorogene presenti nell’impianto e non considerate nello studio di impatto.*

L’indicatore che si usa per le rappresentazioni dei risultati del modello è il 98° percentile delle concentrazioni orarie di picco di odore. Un valore dell’indicatore pari a 1 ou<sub>E</sub>/m<sup>3</sup> indica che il 50% della popolazione esposta percepisce l’odore per 175 ore/anno; un valore pari a 3 ou<sub>E</sub>/m<sup>3</sup> indica che l’85% della popolazione esposta percepisce l’odore per 175 ore/anno; un valore pari a 5 ou<sub>E</sub>/m<sup>3</sup> indica che il 90% della popolazione esposta percepisce l’odore per 175 ore/anno.

Come elemento per la valutazione della significatività dell’impatto odorigeno di uno stabilimento la C.M.To

come criterio adotta la presenza di recettori nel territorio sotteso all'isopleta con valori del 98° percentile delle concentrazioni orarie di picco  $>5 \text{ ou}_E/\text{m}^3$  in condizioni limite. Si valuta dunque come area critica, indipendentemente dal tipo di recettore, quella sottesa al valore di  $5 \text{ ou}_E/\text{m}^3$  (ragionevole certezza di percezione dell'odore anche in considerazione del fatto che il fondo ambientale è solitamente pari o maggiore  $> a 20 \text{ ou}_E/\text{m}^3$ ) nelle "condizioni peggiorative" con emissione dei biofiltri pari  $1.000 \text{ OUE}/\text{m}^3$  per effettuare una valutazione cautelativa che tenga conto delle condizioni più critiche di funzionamento dell'impianto.

Nello "scenario peggiorativo" il recettore R1 presenta un valore dell'indicatore 98° percentile delle concentrazioni orarie di picco pari a  $10,30 \text{ OUE}/\text{m}^3$ , superiore al valore di  $5 \text{ OUE}/\text{m}^3$  che la C.M.To normalmente utilizza come soglia per la valutazione dell'intensità dell'impatto odorigeno di un impianto. Il recettore R2, sempre nello "scenario peggiorativo" presenta invece un valore dell'indicatore 98° percentile delle concentrazioni orarie di picco pari a  $2,87 \text{ OUE}/\text{m}^3$ .

La valutazione delle immissioni odorigene in "condizioni peggiorative", che non si possono escludere nel corso della vita operativa dell'impianto, consente di valutare i possibili impatti in situazioni di non ottimale funzionamento degli impianti di trattamento degli effluenti o in presenza di carichi odorigeni degli effluenti avviati al trattamento superiori alle aspettative.

È opportuno inoltre ricordare che l'incertezza della determinazione della concentrazione di odore, dovuta sia alla variabilità del materiale oggetto di misurazione sia al metodo di misura, è significativa e non consente una stima particolarmente accurata delle quantità di odore emesso. Occorre pertanto, nella disamina di uno studio previsionale considerare questo aspetto fondamentale.

La valutazione dello scenario che prevede l'emissione dei biofiltri posta a  $1000 \text{ ou}/\text{m}^3$  rientra pertanto nel normale principio di precauzione, anche considerando che le emissioni di questa tipologia di impianti non possono essere monitorate in continuo e non possono essere tempestivamente interrotte in caso di anomalie o malfunzionamenti.

Le osservazioni integrative fornite, in particolare nel documento "Osservazioni integrative delle osservazioni trasmesse il 15 luglio 2021 in risposta alla comunicazione di motivi ostativi e in relazione ai pareri richiamati nella comunicazione di motivi ostativi datata 23/07/2021", non consentono di superare le criticità evidenziate da ARPA Piemonte e dalla Direzione risorse idriche e tutela dell'atmosfera - Ufficio controllo della qualità dell'aria.

In relazione allo scenario di emissione del biofiltro a  $1000 \text{ ou}/\text{m}^3$ , le stime fornite a supporto dell'assunzione che tale scenario sia da considerarsi una "situazione di emergenza assolutamente eccezionale", sono basate su dati di bibliografia e calcoli teorici che, per assunzione degli stessi autori, consentono solo una previsione approssimativa dell'emissione di odore. Si ritiene che i dati presentati confermino, in relazione alla loro incertezza e al contrario di quanto sostenuto dal proponente, che tale scenario non rappresenti un'ipotesi remota ma una condizione plausibile in condizioni diverse dal normale esercizio, anche non necessariamente critiche.

L'esperienza maturata da Arpa Piemonte, durante i controlli alle emissioni di impianti di trattamento meccanico-biologico sul territorio non solo regionale, evidenzia inoltre che le rese di abbattimento di tali presidi sono talvolta inferiori ai valori indicati dal costruttore e possono dar luogo ad emissioni superiori alle

attese.

In relazione alle criticità emerse relative alla ricostruzione meteorologica ed in particolare alla non coerenza fra le rose dei venti elaborate dal proponente con quelle relative alla stazione di Caluso per l'anno 2015 ottenute dal dataset di Arpa, nel documento "*Osservazioni integrative delle osservazioni trasmesse il 15 luglio 2021 in risposta alla comunicazione di motivi ostativi e in relazione ai pareri richiamati nella comunicazione di motivi ostativi datata 23/07/2021*" il proponente conferma che sono stati utilizzati i dati della modellistica meteorologica inviati da Arpa Piemonte in data 15/02/2019, non aggiungendo però chiarimenti a riguardo delle rose dei venti totale e stagionali riportate nel documento "PD9 Valutazione previsionale sulla qualità dell'aria REV 01 datato 05/04/2021". Arpa Piemonte ha rielaborato tali dati forniti al Proponente ottenendo rose dei venti diverse rispetto a quelle riportate nello studio, con una percentuale significativa di venti provenienti anche dal settore Nord-Ovest, confermando pertanto che si attendono ricadute anche su settori Sud-Est non compresi fra quelli evidenziati nello studio e, conseguentemente, presso i ricettori R1 ed R2 si possono attendere valori maggiori di quelli stimati nello studio.

Le risultanze istruttorie avevano evidenziato che lo studio previsionale non offriva una rappresentazione cautelativa della dispersione degli odori, non tenendo conto di tutte le emissioni convogliate, diffuse e fuggitive dell'impianto, e presentava criticità per quanto riguarda l'input dei dati meteorologici. La valutazione dell'impatto odorigeno, effettuata in coerenza con i criteri utilizzati dalla Città Metropolitana di Torino, aveva evidenziato che non si poteva escludere, nel corso della vita operativa dell'impianto, la generazione di fenomeni di molestie olfattive che potessero interessare i recettori più prossimi, dove si possono attendere valori anche maggiori di quelli stimati, oltre a ricadute anche su settori non compresi fra quelli evidenziati nello studio.

Le osservazioni alla comunicazione di motivi ostativi per quanto sopra espresso, non forniscono elementi sufficienti a modificare le precedenti valutazioni. Si confermano pertanto gli elementi di criticità determinanti non ritenuti compatibili con l'assetto del territorio.

#### Gestione reflui industriali

Per le acque reflue industriali provenienti dall'attività dell'impianto si prevede l'invio ad un impianto di depurazione a servizio dell'insediamento e, a seguito del loro trattamento, in parte il loro riutilizzo nel ciclo produttivo ed in parte il loro scarico in acque superficiali nel Canale Maestro del Consorzio Irriguo di Chivasso, corpo idrico artificiale ad uso irriguo.

La portata media di scarico, prevista con modalità continua (7 g/settimana 24 h/g), è di 19 mc/g mentre la portata massima prevista è di di 109 mc/g.

In merito all'idoneità del corpo idrico individuato per ricevere i reflui industriali, occorre osservare come lo stesso risulti per lo più privo di pareti e fondo impermeabilizzato e la portata, nel tratto corrente lungo l'impianto, è fortemente condizionata dalle esigenze irrigue e dal periodo stagionale. Da informazioni assunte dal gestore della rete irrigua è emerso che la presenza di acqua nel canale è limitata ai soli mesi estivi ed in particolare ai periodi nei quali è maggiore lo stress idrico delle colture per carenza di precipitazioni. Mediamente la presenza di acqua è limitata a 50-60 giorni l'anno e, nel tratto in esame, la portata massima risulta di circa 0,75 m<sup>3</sup>/s. Nei restanti periodi dell'anno il Canale Maestro raccoglie le acque meteoriche scolanti, ma con portate modeste e spesso nulle per lunghi periodi dell'anno.

Risulta pertanto che il corpo idrico in argomento, presentando una portata nulla per più di 120 g/anno, è identificato ai sensi dell'art. 124 comma 9 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. come corpo idrico poco significativo ed oggetto di particolari verifiche al fine di garantire anche la tutela delle acque sotterranee sottese allo stesso. Tra l'altro si rileva come l'area nella quale è localizzato l'insediamento sia ricompresa nelle Zone Vulnerabili da Nitrati secondo il Regolamento Regionale 10/R/2007 e s.m.i.

Inoltre, considerata la natura irrigua del recettore individuato, devono essere previste particolari cautele al fine di tutelarne l'uso.

L'assenza di una portata continua per un così lungo arco temporale non ha consentito ad Arpa Piemonte di fornire le opportune valutazioni della pressione dello scarico sul Corpo Idrico recettore in relazione allo stato e agli obiettivi di qualità ai sensi della citata DGR n. 39-1625 del 23 giugno 2015 avente per oggetto "*Linee guida in merito all'omogenizzazione delle modalità di esecuzione dei controlli sugli scarichi industriali e derivanti dai sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane*" nell'ambito delle quali è previsto il "*Contributo tecnico scientifico di ARPA a supporto della procedura dell'autorità competente per l'autorizzazione degli scarichi urbani ed industriali in acque superficiali*", al fine del raggiungimento degli obiettivi di qualità del corpo recettore degli scarichi anche alla luce del nuovo Piano di Gestione Distrettuale del Po.

Tale linea guida individua infatti, come criterio per valutare la pressione dello scarico sul corpo idrico, l'indicatore rappresentato dal rapporto di diluizione tra la portata del corpo idrico recettore e quella dello scarico, la quale deve essere maggiore di 50 per non risultare significativa. Nel caso specifico tale condizione risulterebbe esistente solo nel periodo di attivazione del canale irriguo allorquando la portata del corpo idrico consentirebbe una sufficiente diluizione dello scarico.

In fase istruttoria è emerso pertanto che una valutazione sull'idoneità del corpo idrico recettore proposto a ricevere i reflui industriali derivanti dall'impianto potesse essere effettuata solo acquisendo ulteriore documentazione attinente i seguenti aspetti oggetto, insieme ad altri elementi, di richiesta di integrazioni documentali:

- relazione dettagliata volta a valutare l'impossibilità tecnica e/o l'eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili a recapitare i reflui in un recettore alternativo (es. fognatura pubblica o corpo idrico superficiale che garantisca una portata idonea per tutto l'arco dell'anno);
- una valutazione del grado di vulnerabilità dell'acquifero sotteso al punto di scarico (es. con metodo GOD), sulla base della quale individuare gli eventuali interventi strutturali o gestionali sull'impianto di depurazione o sul corso d'acqua stesso finalizzati a non peggiorare la qualità delle acque del corso idrico e di quelle sotterranee anche nei periodi di asciutta della Roggia e ad evitare l'insorgenza di problematiche igienico-sanitarie.

Con le integrazioni presentate, in particolare nel documento "*PD.I.1 integrazioni alla relazione tecnica generale in risposta alle richieste emerse durante la 1<sup>o</sup> cds*" datato 22/01/2021, il proponente ribadisce l'impossibilità di recapitare lo scarico industriale in fognatura vista la lontananza della condotta fognaria dal sito. Quanto dichiarato dal proponente non è da ritenersi esaustivo essendo stata richiesta una specifica relazione con una valutazione tecnico/economica da cui emergesse la non fattibilità dell'allaccio in fognatura od altro idoneo recettore.

Con la documentazione integrativa non è stata inoltre fornita la valutazione sulla vulnerabilità dell'acquifero

sotteso al punto di scarico, elemento necessario per valutare la compatibilità dello scarico con il recettore individuato.

Nella documentazione integrativa trasmessa il proponente si limita a ribadire come le acque scaricate nel canale Maestro saranno riconducibili ad acque meteoriche di seconda pioggia, provenienti dalla vasca di laminazione dedicata, e a quelle eccedenti in uscita dall'impianto di trattamento. In particolare evidenzia come queste ultime saranno costituite principalmente da acqua osmotizzata, le cui caratteristiche analitiche, senza però fornire elementi oggettivi a sostegno di quanto affermato, saranno tali da permettere lo scarico sia in corpo idrico superficiale sia sul suolo.

Anche con le osservazioni alla comunicazione di motivi ostativi, nei documenti “*PD.I.2 Allegato 1 Osservazioni in risposta alla comunicazione di motivi ostativi*” datato 15/07/2021 ed “*Osservazioni integrative delle osservazioni trasmesse il 15 luglio 2021 in risposta alla comunicazione di motivi ostativi e in relazione ai pareri richiamati nella comunicazione di motivi ostativi*” datato 23/07/2021, il proponente ribadisce ulteriormente quanto già espresso con le integrazioni documentali non apportando pertanto elementi di novità rispetto a quanto valutato. In merito occorre precisare che l'analisi della qualità delle acque sotterranee utilizzando la rete di monitoraggio GWB-S3a di ARPA con cui è stato analizzato lo stato chimico puntuale delle falde profonde e delle falde superficiali (come riportate nell'elaborato denominato “*VIA\_SIA*” al paragrafo 4.4.), a differenza di quanto dichiarato dal proponente, non corrisponde ad una valutazione del grado di vulnerabilità dell'acquifero sotteso al punto di scarico da effettuarsi secondo specifiche metodologie.

In conclusione, sulla base di tutto quanto in precedenza riportato, mancando elementi necessari al fine di valutare eventuali alternative di recapito, elementi per valutare l'idoneità del corpo idrico recettore proposto, nonché elementi per individuare gli eventuali interventi finalizzati al non peggiorare la qualità delle acque del corso idrico e di quelle sotterranee nei periodi di asciutta, non sussistono i presupposti per poter rilasciare l'autorizzazione allo scarico dei reflui industriali derivanti dall'impianto nel Canale Maestro.

Si rileva inoltre che **il Consorzio Irriguo di Chivasso**, proprietario del sedime e gestore del Canale Maestro, anche a seguito delle integrazioni presentate dal Proponente in relazione alle specifiche richieste effettuate, **non ha ritenuto possibile il rilascio del nulla osta di propria competenza**, ulteriore elemento indispensabile e vincolante al fine del rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

#### Viabilità

L'area oggetto dell'intervento si trova lungo la S.P. n. 81 di Mazzè in zona perimetrata esterna al centro urbano. La Direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità 1 già nella fase preliminare della procedura con nota prot. n. 44887 del 01/07/2020, allegata alla richiesta di integrazioni ex comma 3 dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., evidenziava la necessità di porre in atto tutte le misure previste a tutela e salvaguardia della sicurezza stradale.

In particolare, vista la sezione ridotta della carreggiata e trattandosi di localizzazione fuori abitato, veniva richiesta, al fine di consentire maggior sicurezza in fase di incrocio dei veicoli, una progettazione specifica per l'allargamento della piattaforma stradale con arretramento per allargamento dall'asse mediano della S.P. (semicarreggiata) per almeno tutto il fronte della proprietà e di assicurare un transito ed incrocio tra veicoli lungo tutta l'asta.

Con le integrazioni depositate in data 07/08/2020 il Proponente presentava la propria proposta in merito.

Con nota prot. n. 62477 del 15/09/2021, allegata alla richiesta di integrazioni ex comma 5 dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., la Direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità 1, prendendo atto della disponibilità di sviluppare da parte del Proponente un progetto di adeguamento tramite allargamento protratto per circa m. 275,00 in direzione nord portando la sezione della piattaforma stradale con corsie da m. 3,25 e banchine di m. 1,00, e della realizzazione di 5 piazzole (singolarmente per larghezza m. 3,25, lunghezza m. 20,00) in direzione sud Autostrada A4 “Chivasso Est”, esprimeva al contempo alcune osservazioni. In particolare veniva richiesto di:

- in relazione all'adeguamento della carreggiata, da coordinarsi con le opere previste dal Consorzio Irriguo di Chivasso lungo il prospiciente Canale Maestro, di adeguare la sezione stradale con corsia di m. 3,50 e banchina di m. 1,25;
- opere di modifica dell'innesto al Km 6+710;
- in relazione alle piazzole di interscambio riduzione dell'interdistanza da 400 a 150 m alternate su entrambe i lati.

Relativamente alle opere di adeguamento del Canale Maestro da parte del Consorzio Irriguo di Chivasso la Direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità 1 evidenziava che *“ci si riserva di integrare e coordinare la proposta che perverrà in ragione del progetto di adeguamento dell'antistante canale irriguo”*.

In sede di richiesta integrazioni si evidenziava inoltre la necessità di tener conto di quanto indicato dal Consorzio Irriguo di Chivasso con nota prot. 952/2020 in merito all'interferenza delle opere stradali a progetto con le opere di ammodernamento del Canale Mastro, oggetto di finanziamento a valere sul PSRN 2014-2020 in attesa di ufficializzazione, e dove veniva evidenziato che *“ad ogni buon conto, il Consorzio – proprietario del sedime d'alveo – informa sin d'ora che non sarà in alcun modo autorizzato alcun tombamento, ancorché parziale, del Canale”*.

Con nota prot. n. 82559 dell'11/11/2021, trasmessa come addendum alla richiesta di integrazioni ex comma 5 dell'art. 27 bis, la Direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità 1 chiariva che la fascia di rispetto stradale è da considerarsi pari a 30 m.

La Direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità 1 con nota prot. n. 70509 del 01/07/2021, evidenziando che:

- con il Consorzio Irriguo è in corso la definizione degli aspetti tecnici per l'allargamento sul lato sinistro per cui le opere previste dovranno riguardare il lato opposto;
- non è stato dato riscontro circa la distanza dai fabbricati dalla fascia di rispetto;
- residuano la dimostrazione delle aree di reciproca visuale e quelle delle fasce minime di ingombro veicolare dell'accesso;
- nella documentazione integrativa presentata in data 10/05/2021 non compaiono riferimenti all'adeguamento della sezione stradale e non si rivengono elaborati che confermino opere originariamente prospettate ovvero rivisitazioni sulla scorta dei pareri dati;
- l'analisi dell'impatto sulla viabilità non può essere accolto così come formulato in quanto - indipendentemente dalle considerazioni dell'elaborato PD. 12 Veicolare - l'arteria è già in *“sofferenza”*, motivo per il quale la programmazione in materia stradale porta alla riqualificazione citata, rendendosi indispensabile assicurare il transito e incrocio tra veicoli lungo tutta l'asta;

concludeva il proprio parere evidenziando che *“in assenza degli approfondimenti progettuali richiesti e per le motivazioni precedentemente espresse, allo stato attuale non è possibile rilasciare assenso in materia stradale”*.

Anche con le osservazioni presentate in risposta alla comunicazione di motivi ostativi non sono stati apportati elementi di novità rispetto alla documentazione valutata. Si prende atto di quanto affermato dal proponente circa le difficoltà di realizzare un progetto di adeguamento stradale che contempra le richieste e le esigenze manifestate da parte dei soggetti coinvolti, ma l'assenza degli elementi specifici indicati in sede di richiesta integrazioni non consente in alcun modo alla competente Direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità 1 di poter esprimere il proprio parere di competenza.

Tra gli elementi oggetto di valutazione per la compatibilità di un impianto sul territorio vi è anche la verifica della presenza di una adeguata viabilità o, come ne caso in questione con un'arteria stradale definita *“già in sofferenza”*, la necessità di evidenze certe della realizzazione di tutte quelle opere necessarie alla riqualificazione della stessa al fine della tutela e della salvaguardia della sicurezza stradale.

Per tale ragione gli elementi oggetto di specifica richiesta integrazioni da parte della competente Direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità non possono essere in alcun modo differiti ad una fase successiva rispetto alla conferenza decisoria e diventare oggetto di prescrizioni autorizzative, precisato che – a prescindere dalle considerazioni innanzi citate circa le opere del canale – quanto predisposto non consente di esprimere parere positivo.

Il criterio che la Città Metropolitana di Torino utilizza in casi analoghi è quello di acquisire in fase decisoria almeno un parere preventivo preliminare da parte della competente Direzione Viabilità sulle opere di adeguamento stradale previste, demandando gli adempimenti per l'approvazione delle stesse ad una fase anche successiva e vincolando la messa in esercizio dell'impianto alla realizzazione delle stese.

#### Aspetti urbanistico edilizi

Il Comune di Caluso, con nota prot. n. 7563 del 02/07/2020, evidenziava per l'area oggetto dell'intervento, interessata da quattro diversi ambiti del PRGC vigente aggiornato alla Variante Strutturale n. 3, alcune incompatibilità ed indicava dunque la necessità che l'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, dovesse costituire anche variante allo strumento urbanistico esistente. Si rammenta infatti che l'autorizzazione ex art. 12 del D. lgs. 387/2003 e s.m.i., ai sensi del comma 3 *“...costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico...”*.

Ai fini pertanto dell'avvio della procedura ex art. 27 bis il Comune richiedeva la presentazione degli elaborati indicati nell'Allegato B *“Elenco indicativo degli elaborati da allegare all'istanza di variante per i procedimenti disciplinati al comma 15 bis dell'art. 17 bis della l.r. 56/1977”* della Circolare del Presidente della Giunta Regionale 8 novembre 2016, n. 4/AMB *“Indicazioni in merito alle varianti relative a procedimenti concernenti progetti la cui approvazione comporti variante per espressa previsione di legge, di cui al comma 15 bis dell'articolo 17 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)*. Al contempo, sempre ai fini dell'avvio della procedura, venivano richiesti specifici elaborati con riferimento agli aspetti edilizi riguardanti il rilascio del Permesso di Costruire.

Successivamente, con nota prot. n. 12237 del 12/10/2020 facente parte integrante della richiesta di integrazioni ex comma 5 dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006, il Comune di Caluso, in relazione agli aspetti

urbanistici ed agli aspetti edilizi, chiedeva ulteriori specifiche integrazioni alla documentazione presentata.

Il Comune di Caluso, in relazione alla documentazione integrativa presentata dal Proponente in data 10/05/2021, con nota prot. n. 8366 del 24/06/2021 evidenziava che *“non risulta possibile esprimere un parere in merito agli aspetti urbanistici ed edilizi di competenza”*, in quanto sono state riscontrate carenze documentali in relazione alle richieste avanzate con nota prot. n. 12237 del 12/10/2020.

In Regione Piemonte è la già citata Circolare del Presidente della Giunta regionale 8 novembre 2016, n. 4/AMB che dà indicazioni specifiche in merito alle varianti relative a procedimenti concernenti progetti la cui approvazione comporti variante per espressa previsione di legge disciplinate al comma 15 bis dell'articolo 17 bis della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo). In essa viene specificato che gli aspetti urbanistici e ambientali afferenti la variante sono valutati nel procedimento di approvazione del medesimo progetto e che, al fine della variante, occorre acquisire l'espressione favorevole in ordine alla fattibilità della variante urbanistica da parte del Comune sede dell'opera.

Sulla base della documentazione agli atti, anche a seguito della presentazione delle integrazioni richieste, come già indicato, non è risultato possibile esprimere un parere in merito agli aspetti urbanistici legati alla variante da parte del Comune di Caluso, solo soggetto legittimato alla valutazione degli aspetti urbanistici ed ambientali legati alla variante stessa. La circolare 4/AMB precisa infatti che *“Secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, la conferenza di servizi non spoglia le Amministrazioni dei poteri e competenze proprie ma li mantiene integri, costituendo un modulo organizzativo di semplificazione ed ottimizzazione temporale del procedimento al fine del miglior raccordo delle Amministrazioni nei procedimenti pluristrutturati destinati a concludersi con decisioni connotate da profili di complessità. In altre parole, la conferenza non sposta l'assetto delle competenze previste dall'ordinamento ma lo mantiene immutato: di conseguenza, legittimato al pronunciamento in conferenza è il solo Comune, essendo le fattispecie di varianti di cui al comma 15 bis, implicite nell'autorizzazione da rilasciare al soggetto proponente, assimilabili alle varianti parziali di cui all'articolo 17, comma 5, della l.r. 56/1977”*.

Tali valutazioni di merito, di competenza esclusivamente comunale, non si possono inoltre differire ad una fase successiva; la stessa stessa circolare 4/AMB in relazione alle *“Indicazioni procedurali per la valutazione degli aspetti urbanistici ed ambientali nell'ambito del procedimento approvativo dell'opera o intervento”* precisa infatti che *“La norma di cui al comma 15 bis più volte richiamato richiede che la valutazione degli aspetti urbanistici inerenti la variante avvenga nell'ambito del procedimento autorizzativo, lasciando eventualmente ad un momento successivo all'autorizzazione il mero adeguamento materiale della destinazione urbanistica”* e che *“trattandosi di procedimento autorizzativo e di conferenza di servizi con valenza di modifica dello strumento urbanistico generale, occorrerà in essa acquisire l'espressione della volontà del Consiglio comunale in ordine alla fattibilità della variante. Ciò potrà avvenire preferibilmente o attraverso l'acquisizione in conferenza della deliberazione del Consiglio comunale oppure attraverso la delega alla rappresentanza in conferenza da parte dell'organo assembleare ad altro soggetto (sindaco o componente del Consiglio comunale o della Giunta)”*.

Ala luce di tutto quanto sopra evidenziato, considerato che la conformità urbanistica dell'opera è ritenuta presupposto gerarchicamente sovraordinato rispetto ai titoli autorizzativi da acquisirsi per la realizzazione e l'esercizio della stessa, si rileva la mancanza di una condizione preliminare e vincolante al fine del rilascio dell'Autorizzazione Unica e di conseguenza per la conclusione positiva della procedura integrata ex art. 27 bis.

Analogo discorso vale anche per gli aspetti edilizi. L'autorizzazione unica ex art. 12 del D. Lgs 387/2003 e s.m.i. costituisce titolo a costruire sostituendo a tutti gli effetti il permesso di costruire ma ciò non spoglia in ogni caso il Comune delle proprie competenze specifiche in materia.

Lo stesso D.M. 10-9-2010 “*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*” all’Allegato 1 “*Elenco indicativo degli atti di assenso che confluiscono nel procedimento unico*” indica il permesso di costruire di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, di competenza del Comune interessato.

Anche con le osservazioni presentate in risposta alla comunicazione di motivi ostativi non sono stati apportati elementi di novità rispetto alla documentazione valutata.

#### Titoli di disponibilità delle aree

L’area oggetto dell’intervento è individuata catastalmente al Foglio n. 135, mappali 7, 47, 57, 60, 61 ed al Foglio n. 136, mappale 12 (parte).

Agli atti è presente un “*contratto preliminare di compravendita di terreno*” sottoscritto in data 07/04/2020 tra la Società Proprietaria delle aree e la Società proponente

All’articolo 13 (Condizione risolutiva) del contratto, in merito alla durata dello stesso, viene indicato che la stessa è subordinata al verificarsi di alcune condizioni sospensive, “*in difetto delle quali lo stesso si renderà risolto Jpso Jure senza che alcuna delle parti possa pretendere dall’altra alcuna somma per qualsiasi titolo o ragione*”. Tra le condizioni sospensive al punto 13.3 è indicato l’*“Ottenimento dei necessari permessi, autorizzazioni e nulla osta alla realizzazione dell’impianto in oggetto entro 12 mesi dalla firma della presente”*.

All’articolo 15 (Rinnovo del contratto con la società concessionaria) del contratto viene indicato che “*Le parti, previo accordo, si riservano la facoltà di poter prorogare per iscritto il termine di 12 (dodici) mesi, ivi previsti, ove vi sia la reale condizione dei positiva conclusione del procedimento*”.

Pur essendo stato espressamente richiesto, con la documentazione integrativa presentata in data 10/05/2021 non si è avuto alcun riscontro in merito alla conferma, da parte della Società Venditrice, della validità del contratto preliminare di compravendita stipulato in data 07/04/2020 e nel frattempo risolto.

Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, in assenza dei titoli di disponibilità delle aree oggetto dell’intervento, viene pertanto a mancare una condizione necessaria e vincolante ai fini del rilascio dell’Autorizzazione Unica e di conseguenza per la conclusione positiva della procedura ex art. 27 bis.

Si ricorda infatti che, ai sensi del comma 4 bis dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. “*Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell’autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto*”.

#### **Ritenuto che:**

La valutazione ambientale deve svolgere un giudizio prognostico circa gli le interazioni dell’attività oggetto del progetto con l’ambiente e la salute umana ed al fine di ridurre i fattori di rischio.

Il cardine del processo valutativo è pertanto la contestualizzazione del progetto e dell'attività rispetto ai beni tutelati, l'ambiente e la salute umana; l'ambito territoriale in cui si colloca l'impianto è da considerarsi particolarmente sensibile in quanto caratterizzato da una presenza antropica ritenuta significativa in relazione alle problematiche legate alla qualità dell'aria, vista la natura irrigua del recettore individuato per lo scarico dei reflui industriali verso il quale devono essere previste particolari cautele al fine di tutelarne l'uso e viste le problematiche collegate ad una viabilità ritenuta non idonea in assenza dei necessari adeguamenti.

L'istruttoria tecnico-amministrativa è stata dunque improntata nel suo complesso nel rispetto del principio della precauzione e dell'azione preventiva considerato il contesto in cui l'opera in esame si inserisce.

In particolare il principio di precauzione fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, ponendo una tutela anticipata rispetto alla fase dell'applicazione delle migliori tecniche proprie del principio di prevenzione; l'applicazione del principio di precauzione comporta dunque che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'attività potenzialmente impattante, l'azione dei pubblici poteri deve tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o ritenuti solo potenziali.

L'istruttoria tecnica condotta, l'Organo Tecnico per la VIA, in relazione all'analisi del bilanciamento dei benefici pubblici e privati coinvolti, nonché dei costi/benefici ambientali, tenendo in considerazione le prioritarie esigenze di tutela dell'ambiente e della salute umana, ha fatto emergere le considerazioni di seguito sintetizzate:

- in relazione all'impatto odorigeno l'istruttoria svolta ha evidenziato elementi di criticità determinanti non ritenuti compatibili con l'assetto del territorio;
- non sussistono i presupposti per poter rilasciare l'autorizzazione allo scarico dei reflui industriali nel Canale Maestro ed inoltre il proprietario del sedime e gestore dello stesso non ha ritenuto possibile il rilascio del nulla osta di propria competenza;
- non sussistono i presupposti per il rilascio dell'assenso in materia stradale da parte della competente Direzione Viabilità al fine della tutela e della salvaguardia della sicurezza stradale.

Si rileva che il Comune di Caluso, viste le carenze documentali, non si è trovato nella condizione di potersi esprimere in relazione alla variante urbanistica, presupposto gerarchicamente sovraordinato rispetto ai titoli autorizzativi da acquisire; anche in relazione agli aspetti edilizi non ha potuto esprimere il parere di competenza.

Si rileva inoltre la mancanza dei titoli di disponibilità della aree interessate dall'intervento, ulteriore condizione necessaria e vincolante ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica.

Anche con le osservazioni alla comunicazione di motivo ostativi non sono stati apportati elementi di novità rispetto a quanto valutato.

Pur considerando che la produzione di biometano incentivata a livello statale e comunitario è un processo virtuoso che consente di ottenere a partire da rifiuti e sottoprodotti una nuova risorsa in un'ottica di sviluppo sostenibile e di economia circolare, rispetto all'utilità socio-economica perseguita deve inoltre tenersi conto che, sotto il profilo del bilanciamento dell'interesse pubblico e privato, la realizzazione del progetto potrebbe

essere soddisfatta anche con ulteriori soluzioni alternative tali da assicurare maggiori garanzie di tutela della salute e dell'ambiente.

**Ritenuto in conclusione che:**

Alla luce di tutto quanto sopra esposto si può dunque affermare che sono emerse rilevanti criticità in merito alla compatibilità ambientale dell'intervento proposto con il contesto ambientale e territoriale in cui andrebbe ad inserirsi il progetto.

Non è inoltre possibile considerare separatamente la valutazione ambientale propria della VIA da una verifica delle condizioni di autorizzabilità del progetto stesso; si rileva la mancanza di elementi che sono condizione necessaria e vincolante ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica e di conseguenza per la conclusione positiva della procedura ex art. 27 bis. Si tratta di elementi che non possono essere differiti ad una fase successiva attraverso l'individuazione di specifiche prescrizioni, essendo la conferenza dei servizi decisoria la sede deputata per l'esame contestuale degli interessi coinvolti e la sede dove acquisire tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera.

Non sussistono pertanto i presupposti per addivenire ad un giudizio positivo di compatibilità ambientale.

Visti:

- i pareri pervenuti e depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;
- la Nota congiunta del Segretario e Direttore Generale n. 29870 del 27 aprile 2020 "Competenza all'assunzione dei provvedimenti nell'ambito del codice dell'ambiente connotati da discrezionalità amministrativa";
- atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.

**DETERMINA**



Città metropolitana di Torino

**01) Di esprimere**, per i motivi indicati in premessa che si intendono interamente richiamati nel presente dispositivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della l.r. n. 40/98 e s.m.i. e dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., **giudizio negativo di compatibilità ambientale** relativamente al progetto di cui all'istanza presentata in data 20/04/2020, denominato *“Impianto di produzione di biometano attraverso digestione anaerobica della frazione organica del rifiuto solido urbano o FORSU e contestuale produzione di compost di qualità”* da realizzarsi nel comune di Caluso (TO) presentato dalla Società Caluso Biometano s.a. a r.l. con sede legale in Via Don Carlo Gnocchi n. 5 a Bovolone (VR) e P. IVA 04586790232.

**02) Di disporre** la chiusura della procedura interdisciplinare ex art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché l'interruzione di ogni termine ad essa correlata, e l'archiviazione delle pratiche di Autorizzazione Unica e di AIA, presentate in data 20/04/2020, nonché di tutte le pratiche inerenti le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati dalla stessa coordinate.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 24/11/2021

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO  
Firmato digitalmente da Claudio Coffano